

**CONTRATTO DI FORNITURA E TRASPORTO
A DEPOSITO DI CIPPATO DI LEGNO VERGINE**

L'anno 2025 il mese di LUGLIO, il giorno 10 in Ormea (CN) Loc. Borganza N. 10, tra le seguenti parti:

CALORE VERDE S.r.l. (c.f. 02799890047), con sede in Ormea (CN) Via Teco n. 1, in persona dell'Amministratore Unico Marilena MICHELIS (C.F. MCHMLN62P63C589N) e **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** con sede in Priola (CN), via Nazionale, 69 Fraz. Pievetta (P.IVA 02969100045)

PREMESSO CHE

1. CALORE VERDE SRL è un'impresa pubblica che gestisce in concessione, nel Comune di Ormea, il servizio di produzione e distribuzione di calore prodotto da una centrale termica alimentata a cippato di legno vergine (di seguito "**impianto**") sito in Ormea, Via Borganza n.10;

2. CALORE VERDE SRL, nell'ambito dello svolgimento della propria attività che ricade nei "settori speciali" disciplinati dagli art. 115 e ss. D.Lgs. 50/2016 e art. 146 comma 3 D.Lgs. 36/2023, necessita di approvvigionamento di combustibile, nella specie di cippato di legno vergine, prodotto mediante lavorazione meccanica, così come definito dal D.lgs.152/2006 "Norme in materia ambientale";

3. che il presente contratto è pertanto escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui D. Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 11 del medesimo, e D.Lgs. 36/2023 e viene affidato ai sensi degli art. 5 e 192 D. Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023,

4. che in particolare CALORE VERDE SRL ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta di **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

5. che CALORE VERDE SRL provvederà alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito internet www.caloreverde.it di tutti gli atti connessi all'affidamento del presente.

Tanto premesso e ritenuto le parti,

CONVENGONO E STIPULANO quanto in appresso:

ARTICOLO [1] - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura da parte della **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** a CALORE VERDE SRL di una quantità di cippato di legno vergine da impiegare quale combustibile per la produzione di energia termica, pari a **400 (quattrocento)** tonnellate; tale quantità deve intendersi orientativa, prendendo atto le parti che la stessa sarà suscettibile di variazione in aumento o diminuzione nella misura del 20%, garantendo in ogni caso la CALORE VERDE SLR un acquisto non inferiore a **320 (trecentoventi)** tonnellate e **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** una fornitura sino a **480 (quattrocentottanta)tonnellate**

2. Il cippato fornito dovrà essere conforme alle caratteristiche dimensionali e qualitative *infra* meglio descritte all'art. 2 del presente contratto e sarà fornito, franco deposito, presso l'Impianto.

3. La durata del presente contratto è biennale, con scadenza al **31/12/2027**

4. È escluso il tacito rinnovo del presente contratto.

5. Con la stipula del presente contratto le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 12 agosto 2010.

ARTICOLO [2] - CARATTERISTICHE QUALITATIVE

1. Il servizio di cippatura dovrà avvenire mediante lavorazione meccanica di legno vergine, così come definito dal D.lgs.152/2006 "Norme in materia ambientale".

2. Il cippato dovrà essere prodotto, di regola, con legname proveniente dal territorio del Comune di Ormea, ovvero dai territori dei comuni limitrofi, entro un raggio di quaranta chilometri dai confini comunali di Ormea.

3. Il legname impiegato per la cippatura dovrà provenire per non meno dell'85% (ottantacinque) da essenze forti quali quercia, castagno, frassino, carpino, robinia ed altre latifoglie nobili, ovvero da essenze resinose, con l'esclusione di specie esotiche.
4. Sino al limite del 15% di ogni singolo lotto, è consentita la produzione di cippato dalla sminuzzatura di tronchi sramati di conifere o latifoglie, tronchi di latifoglie con rami e privi di foglie, ramaglia di latifoglie senza foglie o con foglie secche, refili e sciaveri e altri scarti di prima lavorazione del legno, che consentano di ottenere cippato di elevata qualità.
5. Il cippato prodotto dovrà risultare, al controllo, privo di elementi estranei quali chiodi, fili, bulloni ed ogni altro oggetto metallico o materiale sintetico o pietre.
6. La frazione principale del cippato dovrà essere conforme alla normativa ISO 17225-4 2014 ed appartenere alla classe "2" prevista da tale normativa; dovrà altresì appartenere alla classe P 45 secondo le specifiche tecniche della norma UNI/TS 11264 riportata nell'allegata tabella (i valori si intendono espressi in mm):

Classi dimensionali	Composizione granulometrica percentuale		
	Frazione principale > 80%	Frazione fine < 5%	Frazione grossolana < 1%
P 16	3,15 < P < 16	< 1	> 45
P 45	3,15 < P < 45	< 1	> 63
P 63	3,15 < P < 63	< 1	> 100
P100	3,15 < P < 100	< 1	> 200

7. Il contenuto idrico medio del cippato non dovrà essere superiore al 45%.

ARTICOLO [3] - CERTIFICAZIONI E CONTROLLI DI QUALITA'

1. Le caratteristiche qualitative del cippato, di cui ai commi precedenti, verranno attestate dalla ditta fornitrice **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** in sede di scarico di ogni lotto per quanto attiene alla provenienza del legname, alla conformità ai commi 3, 4, 5 e 6; tale attestazione avverrà mediante compilazione, in duplice originale di un certificato di consegna redatto sul modulo di cui all'Allegato "A" del presente contratto.
2. La rispondenza delle caratteristiche del lotto alla certificazione di cui al comma precedente dovrà essere verificata immediatamente al momento dello scarico, in contraddittorio fra la CALORE VERDE SRL e **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO**, ed il risultato della verifica riportato in calce al certificato di consegna e controfirmato dalle parti, che tratteranno, ciascuna, una copia del documento.
3. Ai fini della verifica del peso del lotto, la ditta fornitrice **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** è tenuta a dichiarare dove sono state eseguite le operazioni di pesatura e ad esibire a CALORE VERDE SRL gli scontrini della pesata dei mezzi che effettuano il trasporto e gli scontrini di pesata di ogni singolo carico, la cui somma è riportata nell'apposita sezione del certificato di consegna. Resta fermo il diritto CALORE VERDE SRL di chiedere una fotocopia degli scontrini di pesata relativi al lotto.
4. In caso di esito positivo della verifica, il lotto si intende accettato in relazione alle sole caratteristiche qualitative contenute nella certificazione. In caso di esito negativo della verifica in relazione alle caratteristiche qualitative contenute nella certificazione, CALORE VERDE SRL avrà facoltà di chiedere la sostituzione del lotto con uno conforme, in applicazione del successivo art. 6 comma 3.
5. La verifica del contenuto idrico del prodotto dovrà avvenire decorse almeno 24 ore dalla consegna del lotto ed entro il termine di 72 ore dalla stessa.
6. La verifica del contenuto idrico verrà condotta mediante prelievi di cippato, da eseguirsi all'interno di un deposito coperto, in numero non inferiore a tre, in punti e a profondità diversi dell'ammassamento. Il contenuto idrico di ciascun prelievo verrà separatamente verificato mediante idoneo strumento, adeguatamente tarato, ed il risultato riportato su apposito verbale di controllo redatto sul modello di cui all'Allegato "B" del presente contratto. Il contenuto idrico del lotto sarà dato dalla media delle rilevazioni effettuate e riportate sul predetto modulo, che, redatto in duplice originale, verrà controfirmato e trattenuto in un esemplare da ciascuna parte.
7. È fatto salvo il diritto di ciascuna parte, in caso di contestazioni, di far verificare a proprie spese il contenuto idrico del lotto presso laboratori indipendenti.
8. È fatto salvo il diritto di CALORE VERDE SRL di assistere alle operazioni di cippatura, pesatura e trasporto del cippato dal luogo di produzione al luogo di destinazione.
9. Decorso il termine di 72 ore dalla consegna, in assenza di contestazioni, il lotto si intende accettato senza riserve, a tutti gli effetti del presente contratto. Il termine di cui al presente comma è termine di decadenza.

ARTICOLO [4] – LUOGO DI CONSEGNA

1. **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** si impegna a consegnare il cippato, entro le scadenze richieste di CALORE VERDE SRL ai sensi del successivo articolo 5, franco deposito presso l’Impianto.

ARTICOLO [5] – TEMPO DELLA FORNITURA

1. La consegna del cippato sarà effettuata in lotti, per le quantità che CALORE VERDE SRL, con cadenza mensile, richiederà a **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** entro i limiti di cui all’art. 1 comma 1 per l’intera durata contrattuale.

2. Ai fini del presente contratto per “lotto” si intende la quantità di cippato, espressa in tonnellate, di cui CALORE VERDE SRL richiede la consegna entro una data determinata. Ciascun lotto sarà suddiviso, ai fini del trasporto, in uno o più carichi a cura e spese di **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO**.

3. *Entro il giorno 15 di ciascun mese, la ditta **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** comunicherà con messaggio o e-mail o PEC alla ditta CALORE VERDE SRL la propria disponibilità a fornire cippato per il mese successivo, indicando le date entro cui la fornitura di ogni lotto sarebbe consegnata presso l’impianto.*

4. *La ditta fornitrice **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** si impegna a consegnare, secondo le scadenze richieste ai sensi del comma precedente, il lotto di cippato autorizzato da CALORE VERDE SRL.*

5. Al fine di salvaguardare la qualità del cippato fornito e del potere calorico del medesimo, la ditta fornitrice **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO**, previa comunicazione a CALORE VERDE SRL, potrà differire la consegna sino a sette giorni la data richiesta nel caso in cui fenomeni meteorologici quali pioggia e neve non consentano di effettuare la cippatura e/o il trasporto in condizioni da garantire il rispetto dei criteri qualitativi di cui all’art. 2.

6. CALORE VERDE SRL, nella comunicazione del proprio fabbisogno di combustibile, tiene conto di tali circostanze e dell’eventualità di un ritardo nelle consegne in ragione delle condizioni meteorologiche.

7. È facoltà di CALORE VERDE SRL autorizzare comunque la ditta fornitrice, **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO**, mediante comunicazione scritta o a mezzo di posta elettronica certificata, **alla fornitura** del cippato in presenza di precipitazioni meteorologiche: in tal caso, la fornitura del lotto si intende comunque accettata senza verifica del contenuto idrico, in deroga alla previsione di cui all’art. 3 commi 5 e 6.

8. Nell’esecuzione dei conferimenti le parti si attengono alle norme del presente contratto, e, ove dette norme non dettino una disciplina più specifica, alla procedura operativa standard per il Conferimento di Biomassa che si unisce al presente contratto quale Allegato “C”.

ARTICOLO [6] - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA FORNITRICE **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO**

1. La ditta fornitrice **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO**, per le lavorazioni di propria competenza, assume le responsabilità previste dal D. Lgs. 81/2008 e si obbliga a tenere indenne CALORE VERDE SRL da ogni responsabilità nei confronti dei terzi che dovesse insorgere, per il fatto proprio o dei terzi da lui incaricati, in esecuzione delle obbligazioni contenute nel presente contratto.

2. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui all’art. 2 commi 3, 4, 5 e 6 la ditta fornitrice **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** sarà tenuta a proprie spese a fornire, nel termine di 48 ore dalla contestazione formulata in calce al certificato di conformità, un quantitativo di cippato conforme ai termini del presente contratto in sostituzione del quantitativo viziato.

3. Qualora nel termine predetto la ditta fornitrice **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** non provveda alla fornitura sostitutiva, sarà facoltà di CALORE VERDE SRL approvvigionarsi presso terzi fornitori, addebitando all’ **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** il maggior costo eventualmente sostenuto.

4. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui all’art. 2 comma 7, risultante dalla verifica di cui all’art. 3 commi 5 e 6, CALORE VERDE SRL applicherà una riduzione percentuale sul prezzo di fornitura di cui all’art. 7 pari:

4.1. al 15 % per un contenuto idrico medio compreso fra il 46% ed il 50%;

4.2. al 25 % per un contenuto idrico medio compreso fra il 51% ed il 60%;

4.3. al 35 % per un contenuto idrico medio compreso fra il 61% ed il 65%.

5. Le forniture con contenuto idrico superiore al 65% non sono accettate da CALORE VERDE SRL e la ditta fornitrice **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** è obbligata, entro il termine di 48 ore dalla verifica del contenuto idrico, a sostituire la fornitura con altra avente un contenuto idrico inferiore a detto limite, ferme restando le decurtazioni di prezzo di cui al precedente comma 4, nell’ipotesi in cui il contenuto idrico medio della nuova fornitura sia superiore al 40%.

6. Qualora nel termine predetto la ditta fornitrice **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** non provveda alla fornitura sostitutiva, sarà facoltà di CALORE VERDE SRL approvvigionarsi presso terzi fornitori, addebitando all' **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** il maggior costo eventualmente sostenuto.
7. Le forniture non conformi agli standard qualitativi di cui all'art. 2, tempestivamente contestate con le modalità di cui all'art. 3, non saranno oggetto di computo ai fini del raggiungimento delle quantità indicate all'art. 1. La ditta fornitrice **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** ha sempre il diritto al ritiro a proprie spese dei lotti non conformi.
8. Il ricorso a terzi fornitori per più di tre volte nel corso della vigenza del contratto comporta la risoluzione di diritto del contratto, con decorrenza dalla ricezione della comunicazione a mezzo PEC. con la quale CALORE VERDE SRL dichiara di volersi valere della presente clausola risolutiva espressa.
9. La ditta fornitrice **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** è obbligata a tenere indenne CALORE VERDE SRL da ogni danno e da ogni pregiudizio di natura economica derivante dal tardato od omesso adempimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

ARTICOLO [7] – PREZZO DELLA FORNITURA

1. Il prezzo della fornitura franco deposito presso l'impianto, stabilito a misura sulla base delle quantità effettivamente fornite dall' **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** , è fissato in **69,00** euro per tonnellata al netto di IVA.
2. I suddetto prezzo resta invariabile per tutta la durata del presente contratto salvo il riconoscimento da parte dell' **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** di eventuali sconti da determinare a sua discrezione.

ARTICOLO [8] – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La ditta fornitrice **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** fatturerà con cadenza mensile le forniture eseguite.
2. CALORE VERDE SRL salderà le fatture emesse da **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** nel termine di 90 giorni dalla data di emissione della fattura.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, **AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO** si riserva il diritto di interrompere il servizio di fornitura nonché di chiedere il pagamento degli interessi di mora, ex art. 5 D.Lgs. 231/02.

ARTICOLO [9] – SUBAPPALTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto.

ARTICOLO [10] – COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO DIGITALE.

1. Ai fini del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio digitale presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, come pubblicati nel registro INI-PEC sul sito www.inipec.gov.it.
2. Tutte le comunicazioni formali tra le parti, incluse quelle che, ai sensi del presente contratto debbono essere effettuate con raccomandata con ricevuta di ritorno, si considerano valide ove effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma precedente.

ARTICOLO [11] – CONTROVERSIE – FORO ESCLUSIVO

1. Le parti si impegnano a cooperare in buona fede per risolvere in modo amichevole le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente transazione.
2. In difetto di accordo bonario, le parti convengono che per ogni e qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente contratto, relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione, all'applicazione delle penali, nessuna esclusa è competente in via esclusiva il Foro di Cuneo.

ARTICOLO [12] SPESE DI CONTRATTO – IMPOSTE E TASSE

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata, registrabile solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986.
2. Le spese di registrazione del contratto saranno a carico esclusivo di quella parte che, con il proprio inadempimento, determinerà la necessità di registrare la presente scrittura.
- Il presente contratto composto corredato da tre allegati denominati "Allegato A", "Allegato B" e "Allegato C" viene redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto in Ormea, alla data di cui in epigrafe.

AZ. AGRICOLA CANAVESE EMILIO

con sede in Priola (CN), via Nazionale, 69 Fraz. Pievetta Sig. _____

CALORE VERDE S.R.L. L'AMMINISTRATORE UNICO Sig. Marilena Michelis _____